

COMUNE DI TERRE ROVERESCHE

(Provincia di Pesaro-Urbino)

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE IN USO DEGLI IMMOBILI DEL COMUNE DI TERRE ROVERESCHE

(Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale del 23.12.2017 n. 88)

COMUNE DI TERRE ROVERESCHE

(Provincia di Pesaro-Urbino)

Articolo 1 - Finalità

1. Il presente regolamento stabilisce i criteri e le modalità per la concessione in uso delle sale di proprietà del Comune di Terre Roveresche al fine di razionalizzare ed ottimizzare il servizio di gestione delle stesse.

2. Le sale di proprietà del Comune possono essere concesse ad enti pubblici e/o privati per riunioni, attività, manifestazioni, incontri, seminari, corsi di formazione, conferenze stampa aventi rilevanza sociale e comunque compatibili con la destinazione degli stessi e nel rispetto delle norme previste nel presente regolamento. Ovviamente sono consentite tutte le manifestazioni in cui il comune è organizzatore, collaboratore o patrocinatore delle stesse.

Articolo 2 – Tipologie di Concessione

1. Le concessioni in uso dei locali di cui al presente regolamento possono essere:

- a) di breve periodo,
- b) ricorrenti,
- c) continuative.

2. Sono concessioni di breve periodo quelle che non superano la durata di tre giorni consecutivi.

3. Le concessioni di breve periodo possono essere rilasciate per lo svolgimento di riunioni, assemblee, seminari, manifestazioni culturali, ricreative o di tempo libero, feste e cerimonie.

4. Tali concessioni non possono essere rilasciate prima che sia decorso un mese dal rilascio dell'ultima concessione al medesimo richiedente.

5. Sono ricorrenti le concessioni che consentono di utilizzare per più volte oltre i 3 mesi i locali per più di una volta in giorni o momenti stabiliti, anche non consecutivi e per un periodo determinato non superiore a tre mesi.

6. Sono continuative le concessioni che consentono di utilizzare i locali in forma continuativa. Queste concessioni sono rilasciabili per un periodo di tempo non superiore ad un anno.

7. Le concessioni di cui ai precedenti commi 5 e 6 possono essere rilasciate per finalità aggregative, sportive, culturali, ricreative, sociali, assistenziali o di servizio e non possono essere rilasciate prima che sia decorso un mese dal termine dell'ultima concessione rilasciata al medesimo richiedente.

8. Non è in alcun caso consentita la concessione per un periodo superiore ad un anno.

9. Non è, altresì, consentita la concessione a tempo indeterminato.

10. Ogni concessione, disposta ai sensi del presente Regolamento, esclude la possibilità di fissare la sede dell'Associazione presso i locali concessi in uso e di depositarvi materiali o suppellettili e non può essere rilasciata con frequenze tali da ridurre la possibilità degli spazi da parte di altre entità di aggregazione sociale presenti nel Comune.

Articolo 3 – Sale concedibili

1. Compatibilmente con le esigenze delle attività del Comune di Terre Roveresche, possono essere **concesse in uso** a Istituzioni, Associazioni, Enti, gruppi organizzati, GAS, partiti politici e privati per usi compatibili con la natura delle stesse, le seguenti sale di proprietà comunale:

Municipio di Barchi

- Sala "Due Palme"
- Sala Consiliare
- Salone ex Scuole San Bartolo

Municipio di Orciano

- Sala Consiliare "il Castagno"
- Saletta "Lipperera"
- Auditorium Santa Caterina

Municipio di Piagge

COMUNE DI TERRE ROVERESCHE

(Provincia di Pesaro-Urbino)

- Sala Consiliare
- Centro Intergenerazionale
- Sala Ipogeo

Municipio di San Giorgio

- Sala Consiliare
- Sala Polivalente
- Sala conferenze "MuSA"

Tutti i municipi

- Locali presenti negli immobili adibiti a scuole (di ogni ordine e grado)
- Locali presenti negli immobili di proprietà comunale

2. L'elenco sopra indicato può essere modificato con apposito provvedimento adottato dalla Giunta Comunale.

Articolo 4 – Fasce orarie di utilizzo

1. L'uso delle sale di cui al citato art. 2 può, di norma, essere richiesto nelle seguenti fasce orarie:

A) **mattino:** dalle ore 8 alle ore 14

B) **pomeriggio:** dalle ore 14.30 alle ore 24,00

Articolo 5 – Usi incompatibili

1. Sono incompatibili gli usi che comportino la necessità di spostare il mobilio e gli arredi fissi delle sale e attività che possano arrecare pregiudizio alle strutture.

Articolo 6 – Limiti di ricettività e divieti

1. La ricettività massima consentita nelle sale di cui all'art. 3 ovvero modificato con apposito provvedimento ai sensi del comma 2 dell'art. 2 è quella desumibile dalle relative autorizzazioni di ciascuna sala.

2. Sono vietati la vendita di cibarie e bevande all'interno delle sale. E' vietato fumare.

Il personale comunale in servizio di vigilanza è incaricato di far rispettare tali divieti.

Articolo 7 – Responsabilità del concessionario

1. Il concessionario della sala è responsabile verso il Comune di Terre Roveresche di ogni danno causato all'immobile, agli arredi e agli impianti da qualsiasi azione od omissione dolosa e/o colposa a lui direttamente imputabili o imputabili a terzi presenti in sala.

2. Al concessionario inoltre, durante il periodo di utenza, fa carico ogni responsabilità civile verso terzi e verso il pubblico per l'uso della sala.

Articolo 8 – Procedura di concessione

1. Le richieste di concessione delle sale, redatte su apposito modulo predisposto dall'Amministrazione, sono inviate almeno 10 (dieci) giorni prima della data di utilizzo all'ufficio protocollo.

2. Le istanze pervenute sono istruite dal settore Affari Generali tenuto conto della disponibilità delle sale per la data ed il tipo di utilizzo per il quale viene richiesta.

3. Nel caso di concessioni di breve periodo a titolo oneroso, le concessioni sono autorizzate dal Responsabile dell'Area Amministrativa previo versamento del corrispettivo calcolato sulla base dell'utilizzo della sala.

4. La decisione è comunicata tempestivamente agli interessati, qualunque ne sia l'esito.

5. Nei casi di necessità da parte dell'Ente per esigenze non altrimenti preventivabili, interne all'attività e a servizi propri, la prenotazione precedentemente concessa verrà annullata previa tempestiva comunicazione agli interessati.

COMUNE DI TERRE ROVERESCHE

(Provincia di Pesaro-Urbino)

6. Le concessioni di breve periodo a titolo gratuito, qualora ricorrano le condizioni di cui al successivo art. 9, sono autorizzate dal Responsabile del settore Affari Generali, previo nulla-osta del Sindaco.

7. Le concessioni ricorrenti e continuative, sia a titolo oneroso che a titolo gratuito (qualora ricorrano le condizioni di cui al successivo art. 9), sono rilasciate con provvedimento della Giunta Comunale.

8. Dell'Autorizzazione o dell'atto deliberativo di Giunta Comunale con cui è stata disposta la concessione dei locali dovrà essere data comunicazione al richiedente.

Articolo 9 – Concessione gratuita

1. Le concessioni brevi a titolo gratuito delle sale possono essere autorizzate purché ricorra almeno uno dei seguenti casi:

- qualora il richiedente sia un Ente, Associazione, Organismi, Comitati di qualsiasi genere purché senza fini di lucro ovvero una ONLUS (ai sensi della legge 383/2000) nonché dai soggetti associativi di cui all'art. 1, comma 268 della legge finanziaria 2008 (cd. GAS) ovvero sia un ente del Terzo Settore ai sensi dell'art. 4 del d. lgs. 3 luglio 2017 n. 117;
- l'evento, attività, incontro, per il quale viene richiesta la sala/immobile ricada all'interno di un'attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del d. lgs. 3 luglio 2017 n. 117 ;
- l'evento è a scopo di beneficenza;
- l'evento è patrocinato dal Comune di Terre Roveresche,
- per incontri, riunioni e manifestazioni di partiti politici, organizzazioni sindacali.

2. Le concessioni **ricorrenti e continuative**, e comunque non superiori all'anno, possono essere eccezionalmente gratuite quando si tratti:

- di iniziative proposte da gruppi, enti od associazioni ritenute meritevoli di particolare interesse pubblico e riconosciute dalla Giunta Comunale, a mezzo di apposito atto deliberativo approvante specifico schema di concessione d'uso.

3. La Giunta Comunale si riserva di autorizzare la concessione brevi, continuative e ricorrenti a titolo gratuito per iniziative particolarmente meritevoli e/o rientranti nella sfera dei compiti istituzionali del Comune.

Art. 10 – Formazione e aggiornamento dell'elenco delle concessioni gratuite

1. Il settore Affari Generali provvederà ad aggiornare a cadenza quadrimestrale l'elenco delle concessioni brevi, continuative o ricorrenti delle sale comunali autorizzate a **titolo gratuito**.

2. Per ciascuna concessione a titolo gratuito, l'entità del vantaggio economico è determinato sulla base della tariffa relativa a ciascuna sala (vedi successivo art. 11), moltiplicata per le ore di concessione della stessa sala/locale.

3. L'elenco, che riporta la Ragione Sociale/indicazione/Generalità dell'autorizzato, la sala concessa a titolo gratuito e l'entità del vantaggio economico (calcolato ai sensi del comma precedente), è pubblicato sul sito web del Comune nell'apposita sezione nell'Amministrazione Trasparente e viene comunicato almeno con cadenza semestrale all'Assemblea delle Associazioni, istituita ai sensi dell'art. 24 dello Statuto del Comune di Terre Roveresche.

Articolo 11 – Tariffe

1. Le tariffe di concessione delle sale comunali sono determinate e aggiornate annualmente con apposito provvedimento della Giunta Comunale.

2. Il corrispettivo, dovuto indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei locali concessi, va versato con le seguenti modalità:

- **per le concessioni di breve periodo:** anticipatamente al rilascio della concessione;

COMUNE DI TERRE ROVERESCHE

(Provincia di Pesaro-Urbino)

- **per le concessioni ricorrenti o continuative:** almeno il 30% del dovuto a titolo di deposito (non rimborsabile) al rilascio della concessione; il saldo del 70% al termine del periodo di utilizzo concesso.
- 3. La Giunta Comunale si riserva di autorizzare riduzioni specifiche della tariffa nel caso di concessione brevi, continuative e ricorrenti per iniziative particolarmente meritevoli e/o rientranti nella sfera dei compiti istituzionali del Comune e/o patrocinate dall'Amministrazione Comunale.

Articolo 12 - Revoca dell'utilizzo

1. E' facoltà del Responsabile del Settore Affari Generali revocare precedenti autorizzazioni per l'utilizzo delle sale a seguito di sopraggiunte ed improrogabili necessità di carattere istituzionale, senza che i soggetti beneficiari possano pretendere alcun risarcimento o la garanzia dell'alternativa.
2. Il Sindaco può comunque sospendere in qualsiasi momento la concessione qualora il soggetto beneficiario destini il bene ad un'utilizzazione diversa da quella per la quale è stata presentata la richiesta ovvero concessa l'autorizzazione.
3. Il Sindaco può revocare l'autorizzazione per motivi di ordine pubblico e/o di pubblica incolumità.
4. E' vietata in ogni caso la sub-concessione delle sale comunali.

Articolo 13- Garanzie e Responsabilità per danni dei concessionari di locali

1. Il concessionario solleva il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità per danni a persone e/o cose, nell'esercizio delle attività per le quali è stato concesso l'uso del locale.
2. L'uso dei locali, sia concesso a titolo gratuito che oneroso, dovrà essere improntato al massimo rispetto dei beni pubblici, nel caso di danni accidentali ai beni pubblici (quantificati secondo la stima effettuata dal servizio LL.PP.), dovranno essere immediatamente rifusi e non comporteranno l'applicazione di alcuna sanzione.
3. Il concessionario dovrà rispettare e fare rispettare tutte le norme che disciplinano l'iniziativa di cui è promotore, in particolare:
 - di garantire che nei locali avuti in concessione si svolgeranno esclusivamente riunioni, conferenze, manifestazioni culturali e ricreative corrispondenti all'istanza presentata nel rispetto di quanto disposto dalle norme di Legge;
 - di non smerciare alcun tipo di bevanda o di altro genere alimentare e di garantire la buona conservazione dei locali e degli arredi riconsegnandoli nelle stesse condizioni in cui sono stati consegnati;
 - di non arrecare in alcun modo molestia alle attività del Comune o ad altre attività ivi ospitate; di permettere in caso di concessione a titolo gratuito a chiunque sia interessato l'accesso al locale durante il periodo di utilizzo richiesto;
 - di non apporre, senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione, targhe, insegne o scritte all'esterno dei locali; di non apporre all'interno alcun avviso, cartello, manifesto od altro materiale pubblicitario;
 - di assicurarsi che non accedano nei locali persone in numero superiore quello previsto nella concessione;
 - di custodire sotto la propria responsabilità il locale e gli arredi avuti in uso;
 - di curare la pulizia e la sorveglianza dei locali;
 - di assumersi ogni responsabilità civile e penale e patrimoniale, al fine di manlevare il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità presente o futura per danni di qualsiasi genere e comunque derivanti anche nei confronti di terzi e di cose appartenenti a terzi in relazione all'uso dei locali in concessione.
4. Non potrà essere consentito ad altri il godimento di locali avuti in concessione senza il

COMUNE DI TERRE ROVERESCHE

(Provincia di Pesaro-Urbino)

consenso della Comune.

5. Il Comune non risponderà delle cose eventualmente lasciate nelle sale, né degli oggetti o delle opere esposte in occasione di mostre o esposizioni.

6. In caso di sottrazione di beni mobili il concessionario sarà tenuto a risarcire il Comune corrispondendo il valore dei beni in luogo della loro restituzione e subentrando così nelle ragioni dell'Amministrazione contro i sottrattori, presentando altresì immediata denuncia, alle competenti autorità e rilasciando copia della stessa al Comune.

7. Nel caso di un cattivo uso dei locali e degli impianti, l'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di non concedere più l'uso delle sale comunali alle persone od organizzazioni che ne risultassero responsabili.

Articolo 14 - Utilizzo sale in campagna elettorale

1. Durante la campagna elettorale, la concessione di sale e locali di proprietà comunale per manifestazioni in qualunque modo collegate a gruppi e partiti politici o a singoli candidati, è disciplinata dagli artt. 19 e 20 della Legge 515/93.

2. Le modalità per garantire l'equo utilizzo degli spazi, sono determinate con propria disposizione dalla Giunta Comunale.

3. L'utilizzo dei locali di cui all'art. 1 durante la campagna elettorale è gratuita.

Articolo 15 - Criteri di priorità

1. In caso di richieste concorrenti per l'uso delle sale verrà data priorità alle iniziative organizzate dall'Amministrazione Comunale.

2. In caso di richieste concorrenti, verrà data priorità alla domanda pervenuta cronologicamente per prima al protocollo dell'Ente.

Articolo 16 – Norma di Rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si fa rinvio alla disciplina vigente in materia (Codice Civile e T.U. Enti Locali).